



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE



REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TOPONOMASTICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.06 del 09/05/2014

INDICE

Titolo 1- PRINCIPI GENERALI

Titolo 2- TOPONOMASTICA

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Titolo 4- ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

Titolo 5 - COMPETENZE

Titolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 — Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la denominazione delle aree di circolazione e dei luoghi in genere, la numerazione civica e le iscrizioni commemorative

Articolo 2 - Fonti normative

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive Leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo ad altri provvedimenti.

TITOLO 2 - TOPONOMASTICA

Articolo 3 - Definizioni

Onomastica: insieme dei nomi propri di una lingua o di una regione.

Toponimo: nome di un luogo;

Toponomastica: insieme dei nomi attribuiti all'entità geografiche ed il loro studio scientifico, considerate nella loro origine e significato, nella provincia e nell'uso.

Articolo 4 — Compiti

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.
2. E' compito dell'Ufficio Anagrafe studiare e proporre all'esame della Giunta comunale, con le procedure di cui al presente Regolamento, l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

3. Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni, nonché aree di circolazione in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio toponomastica affinché provveda alla denominazione di dette aree.

Articolo 5 -Finalità

1. L'onomastica stradale deve tutelare la tradizione toponomastica cittadina curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, omogeneizzandosi con i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale nell'ambito di zone territorialmente ben definite

Articolo 6 - Criteri

1. Nella denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere la tutela dei toponimi dei luoghi consistente nel mantenimento dei toponimi antichi e della toponomastica orale si attua sulla base di prove sia documentali che testimoniali.
2. In particolare, vengono osservati i seguenti criteri:
 - a. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo, occorre che sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, che sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
 - b. I nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale, per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
 - c. Non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo), onde eliminare possibili confusioni (es. Via Mazzini, Largo Mazzini e Vicolo Mazzini);
 - d. Non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.
3. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che, successivamente alla prima denominazione, abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e, comunque, sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923, n. 1158 e dalla Legge 23.06.1927, n. 1188.
4. Altre deroghe al punto d), esclusi comunque i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante dicitura (ad esempio: il quartiere) o cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.
5. Nel rispetto della vigente normativa non si possono attribuire denominazioni corrispondenti a nomi di persone che siano decedute da meno di 10 (dieci) anni, mentre, per cambiare un toponimo, occorre

Articolo 7 - Diritto di iniziativa

1. Le richieste di denominazione possono essere avanzate da:

- Sindaco;
- consiglieri comunali;
- enti pubblici o privati;
- associazioni a carattere nazionale o locale;
- partiti politici;
- istituti;
- circoli;
- organizzazioni sindacali;
- comitati;
- almeno 50 cittadini.

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune il compito di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche, se comprensive di tale determinazione.
3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano raccoglimento dell'istanza, tenendo sempre conto dei criteri previsti dall'art. 6 del presente Regolamento

Articolo 8 - Targhe viarie

1. L'Ufficio Tecnico del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe, di materiale resistente indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Salvo quanto disposto dal nuovo Codice della Strada, le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del luogo.
3. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite palme; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 50x30 (h) per quelle a muro, di cm. 80x20 (h) per quelle a bandiera su palme.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Articolo 9 — Comunicazioni

1. Nel caso di nuove denominazioni o di variazioni di denominazioni di aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe, divenuta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti, gli enti pubblici, nonché gli uffici comunali, fornendo loro tutti gli elementi per gli adeguamenti del caso.

Articolo 10 - Localizzazione targhe

1. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione ad una altezza minima di mt. 2 dal suolo.
2. In caso di diramazione della strada, verrà posta all'incrocio una palma con targa a bandiera indicante la denominazione della via e dei relativi numeri civici a cui si accede.

Articolo 11 - Stradario

1. L'Ufficio Anagrafe deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

TITOLO 3 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 12 — Modalità di attribuzione del numero civico

1. Il Comune assegna alle porte e agli accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere i numeri civici - la cui relativa targhetta deve essere posta a cura e spese dei proprietari dei fabbricati - secondo le modalità di cui al comma seguente.
2. La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT ed in particolare:
 - Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire all'inizio con i numeri in successione naturale, di cui i pari collocati a destra e i dispari a sinistra;
 - Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale e circolare (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
 - Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;
 - I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Articolo 13- Numerazione civica fuori dai abitati

1. La numerazione civica attribuita agli accessi di case sparse, abitazioni isolate o accessi sulle strade di minore importanza (mulattiere, sentieri, strade vicinali, piste ecc.), purché brevi, situate fuori dai centri abitati, dovrà ricadere sulla strada pubblica principale indicata nello stradario alla quale hanno accesso.

Articolo 14- Tipologia accessi

1. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, box, autorimesse, garage, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.
2. Sono escluse solo: le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o in abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.
3. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi

Articolo 15 - Soppressione numeri civici

1. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve darne comunicazione al Comune per la soppressione dei numeri civici al fine della regolare tenuta dello stradario comunale.

Articolo 16 - Targhette di numerazione civica

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - cm. 18 x 13 (h) fornita esclusivamente dal magazzino comunale previo pagamento dei relativi costi: alla posa in opera provvederà il Comune previa ripetizione dei costi;
 - La targhetta dovrà riportare, rispettivamente, il numero civico e il nome della via o piazza, come di seguito raffigurato:



2. La posa in opera di una nuova targhetta spetta, comunque, al proprietario, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dall'assegnazione del numero stesso.

Articolo 17— Oneri

1. Il Comune, a norma dell'art.10, ultimo comma della Legge 1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera qualora il proprietario non provveda nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cambiamento dell'ononastica che comporti anche la variazione della numerazione civica, l'Amministrazione Comunale, ultimati i lavori di riordino provvederà all'apposizione del numero civico assegnato.

Articolo 18 - Richiesta numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico deve essere richiesta, secondo quanto dispone l'art. 43 del DPR. 30/05/1989 n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. Alla domanda dovranno essere allegate:
 - Una planimetria con l'indicazione del fabbricato (almeno in scala 1:1000) e l'individuazione dell'ingresso principale e secondario;

- Copia del certificato catastale e del titolo edilizio.

Articolo 19 - Numerazione interna

1. La numerazione civica interna è costituita dall'insieme dei simboli (lettere alfabetiche, numeri arabi) necessari per individuare le unità ecografiche semplici a cui si accede direttamente dall'esterno.
2. Le unità ecografiche soggette a numerazione interna sono:
 - a. l'abitazione;
 - b. il locale ad uso di attività economica (ufficio, esercizio, ecc.);
 - c. le pertinenze dell'abitazione (box, garage e annessi, esclusi i locali tecnici).
3. Gli accessi alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici ecc.) aperti su una stessa scala o su uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.
4. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.
5. In presenza di più scale o cortili, anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando dalla sinistra di chi entra dall'accesso unico o principale, verso destra.
6. Le unità ecografiche semplici, alle quali si accede direttamente da un cortile, devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

Articolo 20 - Obblighi

1. Con la domanda di assegnazione del numero civico, l'avente titolo deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura dello stesso.
2. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. n.223 del 1989
3. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 art. 43 del DPR 223/89).
4. L'Ufficiale di Anagrafe, in accordo con l'Ufficio Tecnico comunica all'interessato il numero civico esterno e/o interno assegnato.
5. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne massima cura.

TITOLO 4 - ISCRIZIONI COMMEMORATIVE

Articolo 21 - Iscrizioni lapidarie

1. Le iscrizioni commemorative si riferiscono a:

- Iscrizioni lapidarie da apporre su iniziativa di privati di Enti diversi dal Comune, comunque autorizzate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- Iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

Articolo 22 — Proposta

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico - paesaggistici, della Soprintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio della Puglia e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati del presente Regolamento.

Articolo 23 - Divieti e deroghe

1. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente ubicato in luogo pubblico o aperto al pubblico, può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
2. Tale limite non opera quando si tratti di caduti in guerra o per la causa nazionale, nonché nei confronti dei monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né in quelli ubicati nelle chiese dedicati a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
3. La deroga al divieto generale può essere consentita previa autorizzazione prefettizia.
4. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia.

Articolo 24 - Spese

1. Le spese per l'onomastica e la manutenzione civica sono a carico del Comune ad eccezione del costo delle targhette e della loro posa in opera.

Articolo 25 — Copertura Finanziaria

1. L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente Regolamento